

**PROVINCIA DI
TREVISO**

REGIONE VENETO

**COMUNE DI
SUSEGANA**

**FORNACI CALCE GRIGOLIN
STABILIMENTO DI SUSEGANA**

Modifiche impiantistiche e gestionali



Allegato A24 - Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali

Committente	Estensore
 <p>Via IV Novembre, 18 31010 - Ponte della Priula (TV) Italy Tel. +39 0438 4461 Fax +39 0438 445110 www.gruppogrigin.it</p>	 <p>c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA ed. Auriga - via delle Industrie, 9 30175 Marghera (VE) Tel. 041 5093820; Fax 041 5093886 www.eambiente.it; info@eambiente.it</p>

<i>Environmental Assessment & Permitting</i>	Commissa: C18-005793
--	----------------------

01	12.10.2018	Revisione	A24_Vincoli	EF	ER	GC
Rev.	Data	Oggetto	File	Redatto	Verificato	Approvato

SOMMARIO

1 LOCALIZZAZIONE	3
2 VINCOLI URBANISTICI, TERRITORIALI E AMBIENTALI.....	5
2.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO REGIONALE (P.T.R.C.).....	5
2.1.1 il nuovo P.T.R.C.	6
2.2 PIANO D'AREA DEL MEDIO CORSO DEL PIAVE.....	8
2.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.).....	8
2.4 PIANO REGOLATORE COMUNALE DI SUSEGANA (P.R.C.)	17
2.4.1 Piano di Assetto del Territorio del Comune di Susegana (P.A.T.)	17
2.4.2 Piano degli Interventi (P.I.).....	27
2.5 PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE (P.Z.A.)	30
2.6 VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	32
2.6.1 Rete Natura 2000	32
2.6.2 Rischio sismico.....	33
2.6.3 Vincolo paesaggistico	34
2.7 PIANIFICAZIONE DI SETTORE.....	34
2.7.1 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA)	34
2.7.2 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)	36
2.7.3 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico	37
2.7.4 Piano di Gestione del Rischio di alluvioni	40

INDICE FIGURE

Figura 1-1. Localizzazione dell'area di progetto a scala Comunale (fonte Google Maps).....	3
Figura 1-2. Ortofoto del complesso industriale (fonte www.tuttocitta.it)	4
Figura 2-1. Estratto Tav. 1.1: carta dei vincoli e della pianificazione territoriale	9
Figura 2-2. Estratto Tav. 2.1: carta della fragilità ambientale.....	10
Figura 2-3. Estratto Tav. 3.1: carta del sistema ambientale	12
Figura 2-4. Estratto Tav. 4.1: Sistema insediativo-infrastrutturale	14
Figura 2-5. Estratto Tav. 5.1: Sistema del paesaggio.....	16
Figura 2-6. Estratto Tav. 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (PAT Comune di Susegana)	18
Figura 2-7. Estratto Tav. 2: Carta delle invarianti (PAT Comune di Susegana).....	19
Figura 2-8. Estratto Tav. 3: Carta delle fragilità (PAT Comune di Susegana)	21
Figura 2-9. Estratto Tav. 4: Carta delle trasformabilità (PAT Comune di Susegana).....	23
Figura 2-10. Estratto Tav. 4: Carta del rischio idraulico (PAT Comune di Susegana)	26
Figura 2-11. Estratto Tav. 1 Variante 1 PI: Vincoli e azioni strategiche (sito web Comune di Susegana)	27
Figura 2-12. Estratto Estratto Tav. 2.1 Variante 1 PI: Zonizzazione funzionale.....	28
Figura 2-13. Posizione dello stabilimento rispetto ai siti di Rete Natura 2000.....	33
Figura 2-14. Zonizzazione amministrativa della Provincia di Treviso (fonte ARPAV).....	35



Figura 2-15. Riesame della zonizzazione del Veneto secondo il D.lgs. 155/2010 (fonte Regione del Veneto)	36
Figura 2-16. Estratto Tavola 70- Carta della pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave aggiornamento in esito a Decreto Segretariale n. 54 del 03.11.2014 (Fonte: sito web ADBVE).....	38
Figura 2-17. Estratto Tavole L08-HHP-R (TR=30 anni) L08-HMP-R (100 anni) e L08-HLP-R (300 anni)...	41
Figura 2-18. Legenda	41

INDICE TABELLE

Tabella 2-1. Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene	24
Tabella 2-2. Azioni compensative.....	24
Tabella 2-3. Classificazione delle aree dove sono ubicati impianto e ricettori	30
Tabella 2-4. Valori limite definiti dal D.P.C.M. 14.11.97 (Comune di Susegana)	31
Tabella 2-5. Valori limite Classe I (Comune di Nervesa della Battaglia).....	31



1 LOCALIZZAZIONE

Lo stabilimento è ubicato in località Ponte della Priula, nel territorio comunale di Susegana, in provincia di Treviso.




Figura 1-1. Localizzazione dell'area di progetto a scala Comunale (fonte Google Maps)

L'insediamento industriale è collocato tra l'argine maestro e un argine avanzato sulla sinistra idrografica del fiume Piave.

All'interno dell'area produttiva opera anche la ditta Superbeton S.p.A., facente parte del gruppo Grigolin. Nella zona a sud degli edifici e delle strutture di produzione calce è presente un'area demaniale in concessione, nella quale la ditta Fornaci Calce Grigolin esegue lo stoccaggio e il lavaggio della materia prima (ciottoli di calcare) e la ditta Superbeton esegue il recupero a secco del materiale inerte.

A Sud dell'area occupata dallo stabilimento si trova l'area golenale del Piave, ad Est una zona prettamente agricola, a Nord e a Ovest è riscontrabile la presenza di aree residenziali.






Figura 1-2. Ortofoto del complesso industriale (fonte www.tuttocitta.it)



2 VINCOLI URBANISTICI, TERRITORIALI E AMBIENTALI

Nel presente capitolo, viene effettuata un'analisi accurata della pianificazione vigente per l'area dello stabilimento in relazione alle previsioni progettuali. Vengono inoltre evidenziati i vincoli di carattere ambientale, paesaggistico ed urbanistico eventualmente presenti.

2.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO REGIONALE (P.T.R.C.)

La pianificazione territoriale di livello regionale è disciplinata dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.). In Veneto è vigente il P.T.R.C. approvato con D.C.R.V. n. 250 in data 13/12/1991, ma attualmente è in corso di approvazione il nuovo strumento di governo del territorio, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 11/2004.

Il vigente PTRC risponde all'obbligo emerso con la legge 8 agosto 1985, n. 431- di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali. Il P.T.R.C. è la rappresentazione delle scelte programmatiche regionali e si articola tra le diverse materie quali l'ambiente, i sistemi insediativo, produttivo e relazionale integrati tra loro in modo da garantire una considerazione contestuale e unitaria del campo regionale. Il Piano Territoriale di Coordinamento, in quanto strumento massimo di governo in campo ambientale ed insediativo, intende costituirsi come termine di riferimenti per le proposte della pianificazione locale e settoriale che si vanno predisponendo sul territorio, al fine di renderle tra di loro compatibili e di ricondurle a sintesi coerente.

Il piano si propone pertanto di favorire lo sviluppo complessivo del sistema sociale ed economico, garantendo nel contempo la conservazione, dinamicamente intesa, dei caratteri specifici dell'insediamento, nei quali la fruizione del territorio e la presenza equilibrante del paesaggio, rappresentano componenti essenziali per raggiungere efficienza e razionalità dell'apparato produttivo ed nell'uso ottimale dei sistemi di opere e manufatti già realizzati.

Dall'analisi della tavola 1 del PTRC emerge che l'intera zona dell'alto trevigiano ovvero quella ricompresa fra i rilievi che delimitano a sud l'area montana e la fascia delle risorgive, ricade nella fascia di ricarica degli acquiferi. In base alle disposizioni dell'Art. 12 delle NTA, in detta area è fatto divieto l'insediamento di attività industriali, dell'artigianato produttivo, degli allevamenti zootecnici e di imprese artigiane di servizi con acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o di cui non sia previsto, nel progetto della rete fognaria la possibilità di idoneo trattamento. È fatto inoltre divieto di scaricare nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee le acque di raffreddamento.

In base alle indicazioni della tavola 9 del PTRC, la porzione sud dell'area occupata dallo stabilimento rientra nell'area di tutela paesaggistica d'interesse regionale e competenza provinciale "Medio Corso del Piave" (art. 34 N.T.A.). Per queste aree, la Provincia competente è tenuta a predisporre apposite norme nel PTCP o in appositi Piani di Settore con specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali dell'area.



Inoltre, dalla lettura della Tavola 10.19 emerge che la medesima porzione sud dello stabilimento ricade in “zona umida”. L’articolo 21 delle NTA dispone per questi “particolari ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici rientranti nella più ampia definizione dettata dal DPR n. 448 del 13.03.76 “il perseguimento da parte dei Piani d’Area e dei Piani di competenza degli Enti Locali di obiettivi di salvaguardia con la finalità di preservare la qualità dell’ambiente, gli habitat naturali, le morfologie naturali e la fauna presenti.”

La realizzazione del progetto in esame non presenta elementi di contrasto con quanto previsto dal PTRC vigente.

2.1.1 IL NUOVO P.T.R.C.

Con DGR n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. Il Piano, che sostituisce integralmente quello del 1992, fornisce gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. È dunque un piano di idee e scelte, piuttosto che di regole; un piano di strategie e progetti, piuttosto che di prescrizioni, di orientamento per la pianificazione provinciale e di quella comunale. Esso quindi definisce una serie di disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione degli strumenti urbanistici subordinati di livello comunale, intercomunale e di settore.

Con D.G.R n. 427 del 10/04/2013 è stata adottata una variante al predetto PTRC al fine di attribuire al piano anche la valenza paesaggistica. Sono stati effettuati quindi approfondimenti relativi al sistema metropolitano delle reti urbane, al sistema relazionale, alla difesa del suolo. È stato inoltre redatto un “Documento per la pianificazione paesaggistica”, risultato del lavoro svolto dal Comitato Tecnico per il Paesaggio, in base al quale il territorio regionale è stato articolato in 14 ambiti di paesaggio tenuto conto della realtà amministrativa vigente, ambiti per i quali dovrà essere redatto uno specifico Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito (PPRA).

Dall’analisi degli elaborati che compongono il summenzionato documento emerge chiaramente come l’ambito del Medio Corso del Piave, in cui lo stabilimento in esame ricade, sia caratterizzato da elementi di grande pregio e da una considerevole complessità. Il fiume per la varietà geografica del suo corso e del suo bacino è da considerarsi un ecosistema in cui coesistono numerosi e differenti microambienti che offrono un habitat idoneo a moltissime specie. Il patrimonio naturale appare a volte seriamente compromesso per una serie di cause complesse riconducibili all’espandersi poco razionale dello sviluppo delle attività residenziali ed economiche che si sono addensate lungo l’asta fluviale.

Considerata l’ubicazione dello stabilimento, con riferimento al tema della sicurezza idraulica, l’art. 20 delle NTA dispone quanto segue:

1. L’individuazione delle aree a condizioni di pericolosità idraulica e geologica e la definizione dei possibili interventi sul patrimonio edilizio e in materia di infrastrutture ed opere pubbliche, vengono effettuate dai Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) o dagli altri strumenti di pianificazione di settore a scala di bacino.

Ibis. I Comuni, d’intesa con la Regione e con i Consorzi di bonifica competenti, in concomitanza con la redazione degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali provvedono a elaborare il “Piano delle Acque” (PdA) quale strumento fondamentale per individuare le criticità idrauliche a livello locale ed indirizzare lo sviluppo urbanistico in maniera appropriata. La realizzazione avviene, principalmente, per il tramite dell’acquisizione del rilievo completo



della rete idraulica secondaria di prima raccolta di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate, della rete scolante costituita dai fiumi, dai corsi d'acqua e dai canali, l'individuazione della relazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica, l'individuazione delle principali criticità idrauliche, delle misure atte a favorire l'invaso delle acque, dei criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore.

2. Al fine di non incrementare le condizioni di pericolosità idraulica gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, in coerenza con il DLgs 152/2006, devono comprendere una Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) che verifichi, in accordo con il PTA, l'idoneità idraulica degli ambiti in cui è proposta la realizzazione di nuovi insediamenti, l'idoneità della rete di prima raccolta delle acque meteoriche nonché gli effetti che questi possono creare nei territori posti a valle prescrivendo i limiti per l'impermeabilizzazione dei suoli, per l'invaso e il successivo recapito delle acque di prima pioggia.

3. I nuovi interventi, opere e attività devono:

- a) mantenere o migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolare o non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque, ridurre per quanto possibile l'impermeabilizzazione dei suoli;
- b) non aumentare il rischio idraulico in tutta l'area a valle interessata, anche mediante la realizzazione di vasche di prima pioggia e di altri sistemi di laminazione;
- c) mantenere i volumi invasabili delle aree interessate e favorire il ripristino delle aree naturali di laminazione ed esondazione, con riferimento anche alla possibilità di individuare la cave dismesse come siti di laminazione.

4. Devono essere evitati, nella misura possibile, i tombinamenti dei fossati e corsi d'acqua.

5. Al fine di ridurre le condizioni di pericolosità idraulica:

- a) è vietato eseguire scavi e altre lavorazioni o impiantare colture che possano compromettere la stabilità delle strutture arginali e delle opere idrauliche in genere;
- b) è vietato ostruire le fasce di transito al piede degli argini o gli accessi alle opere idrauliche, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- c) è consentito lo spurgo meccanico dei fossi agendo, se possibile, su una sola delle rive, per favorire la conservazione o la piantumazione della vegetazione arborea sulla seconda riva.

5 bis. Gli argini e le sponde fluviali sono destinati prioritariamente a garantire la sicurezza idraulica dei corsi d'acqua; ogni altro uso deve essere autorizzato dalla competente autorità idraulica.

6. Le estrazioni di materiale inerte dagli alvei e dalle golene di tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio regionale sono consentite esclusivamente al fine di:

- a) assicurare il raggiungimento di obiettivi di funzionalità, sicurezza e recupero morfologico del corso d'acqua;
- b) ripristinare le sezioni ovvero procedere alla pulizia degli alvei a fronte di situazioni imprevedibili di urgenza;
- c) realizzare bacini di laminazione che consentono lo stoccaggio temporaneo dei volumi d'acqua defluenti nella fase di piena dei fiumi e bacini di accumulo delle acque da utilizzare quale riserva idrica ove tale tipologia di opera sia approvata dalla Regione.

Gli interventi previsti per l'adeguamento al PTA sono coerenti con le indicazioni del PTRC in materia di sicurezza idraulica.



2.2 PIANO D'AREA DEL MEDIO CORSO DEL PIAVE

Il Piano di Area del Medio Corso del Piave è stato adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 826 del 15 marzo 2010 ed è attualmente depositato presso la sede della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi della Segreteria del Territorio della Regione Veneto.

Il territorio prende in esame la zona compresa tra i Comuni di Arcade, Breda di Piave, Cimadolmo, Marenò di Piave, Maserada sul Piave, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Susegana, Vazzola e Zenson di Piave.

L'area interessata rappresenta la fascia intermedia del corso del Piave e confina a nord con l'area delle Prealpi Vittoriesi e dell'Alta Marca, ad est con la fascia compresa tra il Monticano e il Livenza, a sud con l'area del Sandonatese e della bassa pianura trevigiana ed a ovest con la pianura compresa tra il Montello e la città di Treviso.

Gli interventi consentiti per gli insediamenti produttivi esistenti, localizzati all'interno degli argini maestri del fiume Piave, sono disciplinati dai Comuni.

2.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Treviso è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1137 del 23 marzo 2010, pubblicata sul B.U.R. dell'11 maggio 2010, ed entrato in vigore il 26 maggio 2010.

Viene di seguito presentata l'analisi delle tavole riportanti gli elementi progettuali del Piano in riferimento all'area di progetto.






Figura 2-1. Estratto Tav. 1.1: carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

L'analisi della Tavola 1.1 Carta dei vincoli e delle pianificazione territoriale evidenzia che l'area di progetto non è interessata dalla presenza di zone boscate. Il Fiume Piave è vincolato ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142 punto c) del D. Lgs. 42/2004.






Figura 2-2. Estratto Tav. 2.1: carta della fragilità ambientale

Dalla lettura della Tavola 2.1 Carta della fragilità ambientale emerge che l'area in oggetto ricade all'interno dell'area fluviale del Fiume Piave per la quale vigono specifiche prescrizioni, riportate nel Piano di Assetto Idrogeologico (la cui analisi è condotta al par. 2.7.3).

L'Articolo 60, relativamente alle prescrizioni per le aree a rischio idraulico ed idrogeologico, precisa:

1. Fatta salva l'applicazione dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico, per tutte le aree riconosciute come pericolose ai sensi dell'articolo 57, gli interventi ammissibili non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione di ogni successivo intervento previsto dalla pianificazione di bacino. (...)



2. Nelle aree di cui al primo comma sono in ogni caso generalmente ammessi interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica, la tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino.

3. Nelle aree di cui al primo comma, salvi gli interventi necessari per la mitigazione del rischio, non è generalmente consentito, salvo eccezione ammessa in presenza di interventi di compensazione che garantiscano l'assetto idraulico preesistente:

- 1) effettuare scavi od abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini dei corsi d'acqua;
- 2) realizzare tombinature dei corsi d'acqua superficiali;
- 3) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito ai piedi degli argini;
- 4) impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini.
- 5) Nelle aree P2, P3, P4 qualsiasi intervento edilizio comportante attività di escavazione di qualsiasi tipo o l'emungimento di acque sotterranee può essere ammesso solo previa verifica, ad onore e cura del richiedente, e sua asseverazione, che l'attività richiesta sia compatibile con la pianificazione della gestione della risorsa e con le condizioni di pericolo riscontrate, non provocandone comunque l'aggravamento.

Le attività previste dal progetto in esame non prevedono l'esecuzione di nessuna delle opere citate. Per quanto attiene l'emungimento di acque sotterranee, la ditta proponente è in possesso di regolare autorizzazione al prelievo idrico.

La lettura della Tavola 3.1 Carta del sistema ambientale mostra che l'area occupata dall'impianto si inserisce all'interno di un'*Important Bird Area* che rappresenta un'area nucleo della Rete Ecologica.

Infatti, ai sensi dell'Articolo 35 delle NTA, le IBA sono elementi costitutivi della Rete ecologica ovvero di quel "sistema interconnesso e polivalente di ecosistemi caratterizzati dalla presenza di popolazioni vegetali e/o animali, configurato dal PTCP per le finalità più ampie di:

1. conservazione della natura;
2. tutela della biodiversità;
3. sostenibilità delle trasformazioni insediative territoriali;
4. conservazione delle risorse della naturalità territoriale.

L'Articolo 37 delle NTA, recante le "Direttive per la tutela delle aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo, corridoi ecologici, stepping zone" dispone quanto segue:

1. Con riferimento alla specifica tutela delle aree nucleo (zone SIC-ZPS, IBA, biotopi, aree naturali protette), la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti tecnici è subordinata a misure di mitigazione mirate alla ricostituzione della continuità della permeabilità biologica nei punti critici di passaggio, ed inoltre con l'inserimento di strutture utili all'attraversamento faunistico e con la costituzione di aree di rispetto formate con elementi arborei ed arbustivi finalizzate alla conservazione della biodiversità.

(...)

2. Con riferimento alle aree IBA, alle aree di completamento delle aree nucleo, ai corridoi ecologici ed alle stepping zone, gli strumenti urbanistici comunali perimetrono in maniera definitiva i loro confini e individuano, nell'ambito delle zone di tutela naturalistica, le aree di più significativa valenza da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette ai sensi della L. 394/1991, e quelle ove l'attività agricola e la presenza antropica esistono e sono compatibili.






Figura 2-3. Estratto Tav. 3.1: carta del sistema ambientale

L'Articolo 39 reca le Prescrizioni di tutela per aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo, corridoi ecologici, stepping zone, prevedendo quanto segue:

1. Nelle aree nucleo e nelle aree di completamento delle aree nucleo come individuate dal P.T.C.P. i progetti che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (VINCA) ai sensi della normativa statale e regionale in materia. All'interno dei corridoi ecologici e delle stepping zone la necessità della valutazione d'incidenza è decisa dall'autorità competente in relazione alla prossimità delle aree SIC/ZPS; nel caso in



cui essa non si renda necessaria dovrà essere redatta un analisi che dimostri comunque la compatibilità dell'opera con i luoghi.

2. All'interno di tali aree è fatto divieto di:

a) illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati;

b) formare nuovi sentieri;

c) realizzare nuove edificazioni sparse;

(...)

4. Interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti ed interventi di trasformazione nel territorio agricolo, preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete, sono ammessi esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area.

La valutazione degli impatti ambientali derivanti dal progetto sulle componenti vegetazionali e faunistiche dell'area in esame eseguita nell'ambito dello Studio di Impatto ambientale consente di affermare che possono essere esclusi effetti significativi negativi sull'area nucleo individuata.

La lettura della Tavola 4.1 Carta del sistema insediativo-infrastrutturale mostra che l'area in cui si colloca il progetto si inserisce in una zona produttiva classificata non ampliabile.

L'Articolo 13 delle NTA, recante le Direttive per le aree produttive non ampliabili, stabilisce quanto segue:

1. Per le aree produttive la cui consistenza edilizia in atto il P.T.C.P. non consideri ampliabile a fini produttivi, il P.A.T. sulla base di accurata analisi, ne definisce la riconversione prevedendo:

a) se la zona è prossima a nuclei abitativi, la riconversione a destinazione prevalente residenziale, integrata da servizi per la popolazione;

b) se la zona non è prossima a nuclei abitativi esistenti o previsti, ma adeguatamente collegata o collegabile alla rete viaria esistente, la riconversione a:

b.1) servizi pubblici o di interesse generale;

b.2) attività economiche del settore terziario;

b.3) magazzini e depositi, o simili;

c) se la zona non è prossima a nuclei abitativi esistenti o previsti, né adeguatamente collegata o collegabile alla rete viaria esistente, la riconversione a:

c.1) nuclei residenziali in territorio extraurbano;

c.2) attività agricole, con prevalenza di allevamenti e serre;

c.3) installazione di centrali fotovoltaiche;

c.4) ogni altra destinazione compatibile con la zona agricola, salvo il rispetto dei vincoli.

(...)

3. Spetta al PAT e al PI, anche tenendo conto delle verifiche effettuate in sede di monitoraggio, indicare i criteri per delimitare gli ambiti di riconversione, dispone i tempi, i contenuti ed i modi per l'attuazione della prescritta riconversione, anche inglobando aree adiacenti.



4. Per le aree di cui al presente articolo, il PRC provvederà a disporre in ogni caso apposita normativa destinata a disciplinare l'uso delle aree, in conformità alle prescrizioni di cui al successivo articolo 15, sino alla loro effettiva riconversione disposta ai sensi del precedente comma.




Figura 2-4. Estratto Tav. 4.1: Sistema insediativo-infrastrutturale

A questo proposito, il PAT del Comune di Susegana è stato approvato con D.G.P. n. 139 del 20.04.2015 ed è divenuto efficace dal 31.05.2015.

Nel PAT l'analisi volta a definire la riconversione dell'attività produttiva oggetto della presente analisi non è al momento definita.



L'Articolo 15 reca infine le Prescrizioni per le aree produttive ampliabili e non ampliabili indicando quanto di seguito riportato:

1. Nelle aree produttive ampliabili e non ampliabili è ammesso il completamento edilizio delle parti di territorio non ancora oggetto di pianificazione attuativa in relazione al soddisfacimento di esigenze di infrastrutturazione dell'area produttiva esistente, di miglioramento della qualità insediativa e di mitigazione ambientale delle stesse.

(...)

3. Nelle aree indicate al precedente articolo 13 non si possono prevedere completamenti delle parti di territorio non ancora oggetto di pianificazione attuativa se non sono provvisti di acquedotto, fognatura separata bianca e nera e di connessione con un impianto di depurazione, salvo si tratti di ampliamenti contenuti, funzionali all'adeguamento ed ampliamento di attività già insediate dotate di autonomo impianto di depurazione.

Deve essere in ogni caso escluso il prelievo idrico diretto dalla falda profonda sia per l'area esistente che per l'area di nuova realizzazione. Sono ammessi prelievi da falda poco profonda esclusivamente qualora, a fronte della necessità di utilizzare grossi quantitativi d'acqua nel ciclo produttivo (es. lavaggi, raffreddamento, ecc.) non sia tecnicamente possibile ricorrere a soluzioni alternative finalizzate a ridurre lo spreco della risorsa (es. allacciamento a reti duali, vasche di raccolta dell'acqua piovana). (...)

4. Tutte le trasformazioni non devono, in ogni caso, pregiudicare il regolare deflusso delle acque, garantendo un'adeguata permeabilità dei terreni. A tal proposito, deve essere riservata una particolare cura ed attenzione alle superfici scoperte adibite a parcheggio, aree di manovra, cortili interni o esterni di pertinenza dei fabbricati, per i quali è preferibile l'uso di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi sottofondi che garantiscono una buona infiltrazione nel terreno.

Nel caso in esame, il progetto non prevede la realizzazione di opere che influiscano su quanto sopra descritto, né variazioni del prelievo di risorsa idrica da pozzo attualmente autorizzata.

Il contesto territoriale in cui gravita lo stabilimento è indicato come "critico" sotto il profilo viabilistico evidenziando situazioni di particolare complessità in relazione ai collegamenti viari; il PTCP dispone che per tali ambiti si proceda a specifiche verifiche e valutazioni di tipo economico ambientale e funzionale, da attuarsi secondo le procedure di legge con la partecipazione dei comuni territorialmente interessati garantendo comunque il coinvolgimento delle rispettive cittadinanze e delle loro forme associative.

La lettura della Tavola 5.1 Carta del sistema del paesaggio, mostra che l'area in cui si colloca lo stabilimento ricade nell'unità di paesaggio F1 che delimita l'area esondabile del Piave a nord della provincia.






Figura 2-5. Estratto Tav. 5.1: Sistema del paesaggio

L'Articolo 30 delle NTA, descrive le UdP come “ambiti territoriali caratterizzati da un costante grado di diversità tale da contraddistinguere l’intera unità e relativo:

- a) ai caratteri loro propri, e cioè dei tipi di elementi e delle forme e distribuzioni della loro presenza nel territorio;
- b) ai sistemi naturali ed antropici (conformazioni geomorfologiche, copertura vegetazionale, tipi di uso del suolo, forme insediatrice, dotazioni infrastrutturali...) presenti in esse prescindendo dalla loro caratterizzazione documentaria.



2. Gli strumenti urbanistici comunali provvedono ad individuare gli ambiti territoriali omogenei in modo tale da far corrispondere ad ogni unità di paesaggio la totale estensione di uno o più ATO, non potendo di conseguenza uno stesso ambito territoriale omogeneo essere suddiviso tra diverse UDP.

3. Le caratteristiche di ogni Udp sono individuate e riconosciute dal P.T.C.P., in funzione della scala di indagine, in base a determinati parametri (indicatori). Spetta allo strumento urbanistico comunale, sulla base di analisi puntuale dei caratteri costitutivi proporre la correzione e precisazione dell'estensione dell'unità, anche al fine di rendere coerenti le UDP con i perimetri delle ATO in cui il territorio comunale è suddiviso.

Articolo 31 -Indicatori di sostenibilità ambientale

1. Le peculiarità d'ogni Unità di paesaggio costituiscono riferimento per l'unitario governo di politiche, strategie, programmi, progetti, interventi di trasformazione sostenibile del territorio compreso in essa.

2. La qualità ecologico-ambientale-paesaggistica di ogni UDP è misurata dallo strumento urbanistico comunale mediante indicatori, i quali, in funzione delle loro variazioni, indicano il livello di sostenibilità delle trasformazioni all'interno dell'UDP stessa.

In conclusione, gli interventi progettuali nel complesso sono compatibili con le previsioni del PTCP sia sotto il profilo idraulico, sia per quanto attiene la tutela degli elementi naturalistico-ambientali e paesaggistici del contesto in cui si inseriscono.

2.4 PIANO REGOLATORE COMUNALE DI SUSEGANA (P.R.C.)

La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il Piano Regolatore Comunale (PRC) che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI).

2.4.1 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SUSEGANA (P.A.T.)

Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 139 del 20/04/2015, pubblicata nel B.U.R. n. 48 del 15/05/2015, è stato ratificato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004, il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Susegana. Il Piano è divenuto efficace dal 31/05/2015.

L'analisi della Tavola 1 – Vincoli e pianificazione territoriale non evidenzia per l'area dello stabilimento la presenza di vincoli ulteriori rispetto a quelli evidenziati dai piani di livello superiore analizzati nei precedenti sottocapitoli.

Il PAT individua i vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore imponendo il rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni contenute negli strumenti che hanno determinato il vincolo.






Figura 2-6. Estratto Tav. 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (PAT Comune di Susegana)

Dalla lettura della Tavola 2 - Carta delle Invarianti emerge che la parte dello stabilimento che si trova all'interno dell'argine avanzato del fiume Piave rappresenta una stepping stone così come individuata dal PTCP della Provincia di Treviso.






Figura 2-7. Estratto Tav. 2: Carta delle invarianti (PAT Comune di Susegana)

La Tavola 3 – Carta delle fragilità, definisce l'idoneità del territorio alla trasformazione urbanistica, mediante la sua classificazione in terreni idonei, terreni idonei a condizione e terreni non idonei, indicando le aree in cui sono attivi fenomeni geologici, idraulici e sismici (sulla base della risposta sismica locale e della classificazione sismica di riferimento) tali da condizionarne la trasformabilità urbanistica.

Lo stabilimento si trova in aree esondabili e a ristagno idrico; inoltre in parte occupa terreni idonei a condizione di tipo C e in parte si trova in area fluviale (individuata in riferimento al PAI).

L'art. 13 delle NTA per i terreni a condizione di tipo C dispone quanto segue:

Terreni idonei a condizione di tipo c): aree a rischio idraulico moderato (aree a possibile ristagno idrico della fascia di pianura, aree goleali con falda superficiale) ed aree collinari con propensione al dissesto. Le aree a ristagno idrico



sono costituite in prevalenza da depositi naturali ghiaioso-sabbiosi della conoide tardo-wurmiana del Piave: pur avendo generalmente caratteristiche meccaniche ottime e permeabilità abbastanza elevata presentano nella parte più superficiale una parziale alterazione con limitata presenza di limo e argilla sfavorevole all'infiltrazione. Altre penalizzazioni riguardano poi l'area goleale del Piave, dove la soggiacenza della falda è assai modesta. Ancora altre penalizzazioni riguardano porzioni dell'area collinare dove la natura della copertura favorisce il dissesto superficiale per repentine variazioni del regime delle pressioni interstiziali a seguito di eventi piovosi intensi e prolungati.

Prescrizioni

Data comunque la difficoltà oggettiva di prevedere l'impatto di tali opere sul medio-lungo periodo, ogni intervento deve essere preceduto da indagini idraulico-geologiche per verificare l'entità effettiva del problema. Nel caso di edificazione di nuovi edifici o di interventi su edifici esistenti che modifichino quantitativamente e qualitativamente la distribuzione dei carichi sul terreno, all'interno di queste aree, dovranno essere svolte indagini geologiche che permettano di determinare in modo preciso la situazione idrogeologica e suggeriscano ulteriori interventi atti alla riduzione o eliminazione della condizionalità. Per alcune di queste aree, l'idoneità geologica è comunque legata alle prescrizioni contenute nello Studio di Compatibilità Idraulica, cui si rimanda, e si ricordano le disposizioni del Cap. 6 "Progettazione geotecnica" delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" del DM Infrastrutture 14 gennaio 2008.

Art. 14 Le aree soggette a dissesto idrogeologico

Aree esondabili o a ristagno idrico

1. Il PAT evidenzia le aree esondabili o soggette a ristagno d'acqua, attraverso indagini effettuate dal Consorzio di bonifica e dal PTCP della Provincia di Treviso oppure basate sulle aree corrispondenti ai letti di piena nel periodo 1960-1967, eventi di riferimento per quanto riguarda il Piave. Per contrastare i pericoli dovuti alle esondazioni nella parte del territorio comunale di alta pianura e per innalzare i tempi di ritorno, sono stati realizzati negli ultimi anni vari interventi, i più importanti dei quali sono pozzi e piccoli bacini disperdenti. Data comunque la difficoltà oggettiva di prevedere l'impatto di tali opere sul medio-lungo periodo, ogni intervento deve essere preceduto da indagini idraulico-geologiche per verificare la permanenza del problema.

Prescrizioni

2. Nelle aree goleali allagate dalle piene del Piave del periodo 1960- 1967, sono vietati nuovi interventi insediativi nei quali sia prevista la permanenza continuativa dell'uomo e la movimentazione dei terreni che possano aggravare le condizioni di sicurezza idraulica o le opere di difesa, mentre sono consentiti i soli interventi di sistemazione idraulica e regimazione delle acque.

3. Nell'area di alta pianura devono essere salvaguardate le vie di deflusso dell'acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilità di ristagno in conformità alle prescrizioni di cui alla norma di Tutela idraulica di cui al successivo comma.

4. Nelle aree di pianura affette da ristagno idrico è da ritenersi sconsigliata la realizzazione di piani interrati o seminterrati (i quali in ogni caso dovranno essere idraulicamente isolati dalla rete di fognatura, dal sottosuolo, dallo scoperto e dalle strade) e, al contrario, raccomandata la realizzazione di edifici aventi il piano terra sopraelevato di 40 cm rispetto al piano campagna.

5. Per queste aree, l'idoneità geologica è comunque legata alle prescrizioni contenute nello Studio di Compatibilità Idraulica e relativo allegato Compatibilità Idraulica Integrazioni , cui si rimanda, e si ricordano le disposizioni del Cap.



6 “Progettazione geotecnica” delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” del DM Infrastrutture 14 gennaio 2008, succitate.

Il progetto in esame non si configura come un nuovo intervento insediativo né tantomeno prevede interventi di carattere strutturale o impiantistico tali da richiedere approfondimenti ed indagini idraulico-geologiche.




Figura 2-8. Estratto Tav. 3: Carta delle fragilità (PAT Comune di Susegana)



La carta delle trasformabilità evidenzia che lo stabilimento fa parte delle aree di urbanizzazione consolidata che il PAT inserisce però tra gli ambiti di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili. L'art. 15 delle NTA indica quanto segue:

5. All'interno delle aree di urbanizzazione consolidata il PAT individua gli «ambiti di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili (R)». Il PI, sulla base di un'analisi approfondita, ne definisce la riconversione ad attività terziarie, residenziali, commerciali, agricole, di pubblico servizio o di produzione energetica, coerentemente con il contesto territoriale, con la distanza dai centri abitati e con l'accessibilità dalle reti viarie principali, in attuazione delle direttive di cui all'art. 13 del PTCP 2010. Il PI ne disciplina la riconversione definendo i tempi, i contenuti ed i modi per l'attuazione della prescritta riconversione, in conformità con le prescrizioni di cui all'art. 15 del PTCP 2010. In tali ambiti, sempre con riferimento all'art. 15 del PTCP 2010, è ammesso il completamento edilizio delle parti di territorio non ancora oggetto di pianificazione attuativa in relazione al soddisfacimento di esigenze di infrastrutturazione dell'area produttiva esistente, di miglioramento della qualità insediativa e di mitigazione ambientale delle stesse. In via transitoria, fino all'approvazione del primo PI di adeguamento e comunque non oltre 5 cinque anni dall'approvazione del PAT, in caso di dismissione delle attività produttive esistenti è ammesso l'insediamento di nuove attività produttive.

Per quanto attiene al Piano degli Interventi (PI) si rimanda al paragrafo successivo.






Figura 2-9. Estratto Tav. 4: Carta delle trasformabilità (PAT Comune di Susegana)



Con riferimento al tema della compatibilità idraulica dell'area occupata dallo stabilimento, il PAT ne fa ricadere buona parte nell'areale di conversione n. 38.

Il documento “Compatibilità Idraulica” del PAT contiene le valutazioni circa l'attitudine dei luoghi ad accogliere la nuova edificazione, considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e potenziali, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni di uso del suolo possono venire a determinare. In sintesi lo studio idraulico deve verificare l'ammissibilità delle previsioni contenute nello strumento urbanistico, prospettando soluzioni corrette dal punto di vista dell'assetto idraulico del territorio.

Il documento, in particolare, indica quanto segue:

Tabella 2-1. Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene

n° areale	Superficie S [m ²]	Coeff. di deflusso ante operam Φ_{ANTE} [-]	Coeff. udom. ante operam U_{ANTE} [l/s ha]	Coeff. di deflusso post operam Φ_{POST} [-]	Coeff. udom. post operam U_{POST} [l/s ha]	Altezza di pioggia $H_{PIOGGIA}$ [mm]	Volume di invaso totale W_{TOT} [m ³]	Volume di invaso specifico W_S [m ³ /ha]
34	36'122	0.80	113.03	0.80	362.78	27.88	616	ASSEV.
35	14'175	0.10	10.00	0.80	364.60	27.80	690	487
36	43'894	0.80	109.50	0.80	362.46	27.90	759	ASSEV.
37	73'217	0.10	10.00	0.80	323.36	29.87	3'561	486
38	113'974	0.80	93.27	0.80	322.39	29.93	2'111	ASSEV.
75	745'168	0.10	10.00	0.10	34.86	32.65	1'843	ASSEV.

Tabella 2-2. Azioni compensative

N° areale	Strumento urbanistico di origine	Superficie S [m ²]	% suolo impermeab ilepost operam IMP [%]	Classe di intervento	Allegato A Dgr. 1322/06	Prescrizioni idrauliche generiche
34	PAT	36'122	-	-	-	Si assevera che la trasformazione non comporta modifiche al regime idraulico attuale; valutazione idraulica specifica non necessaria
35	PAT	14'175	75	C3	-	Valore minimo di invaso da realizzare pari a 487 m ³ /ha e smaltimento portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino
36	PAT	43'894	-	-	-	Si assevera che la trasformazione non comporta modifiche al regime idraulico attuale; valutazione idraulica specifica non necessaria
37	PAT	73'217	75	C3	-	Valore minimo di invaso da realizzare pari a 486 m ³ /ha e smaltimento portata laminata nel corpo idrico superficiale più vicino
38	PAT	113'974	-	-	-	Si assevera che la trasformazione non comporta modifiche al regime idraulico attuale; valutazione idraulica specifica non necessaria
75	PAT	745'168	-	-	-	Si assevera che la trasformazione non comporta modifiche al regime idraulico attuale; valutazione idraulica specifica non necessaria



Prescrizioni idrauliche

Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà possibile in questo stadio svolgere analisi idrauliche precise, e individuare altrettanto precise misure di mitigazione. A fronte di ciò, si indicherà semplicemente il valore minimo di invaso da garantire alle trasformazioni che coinvolgono l'ambito, inteso nella sua globalità, al fine di conseguire l'invarianza idraulica.

Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti a garantire il minimo invaso prescritto, potranno essere condotte al corpo idrico superficiale più vicino, previa consultazione del competente Consorzio di Bonifica. Qualora l'areale di trasformazione fosse talmente discosto da qualsiasi canale di bonifica da rendere il collegamento eccessivamente oneroso, è auspicabile lo smaltimento della portata meteorica direttamente nella rete fognaria pubblica, previa laminazione diffusa da operare all'interno dell'ambito di trasformazione. In linea generale è comunque auspicabile un'opera di riqualificazione e ampliamento di tutti i fossati di scolo interessati da rami di fognatura e, ove possibile, un adeguamento dei diametri. Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in dettaglio la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica attuale del territorio, inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica, rispettando il volume di invaso prescritto nella presente relazione di compatibilità. Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza idraulica (Tavola QC d05 - Carta del rischio idraulico) è auspicabile inoltre che gli interventi di espansione diventino l'occasione per la realizzazione di interventi strutturali di miglioramento idraulico, con riduzione del rischio su porzioni diffuse del territorio, da concordare con il competente Consorzio di Bonifica. Qualora in una fase più avanzata (PI) vengano individuati degli ulteriori interventi che determinano l'impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano variante al PAT, dovrà essere riverificata l'ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della sicurezza e dell'invarianza idraulica.

(...)

Asseverazione areali n°34, 36 e 38

Viste le Delibere della Giunta Regionale del Veneto:

- n. 3637 del 13.12.2002 “L. 3 agosto 1998, n.267 – individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico. Indicazione per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici”;
- n° 1322 del 10.05.2006 “L. 3 agosto 1998, n.267 – individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico. Indicazione per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici”;
- n° 1841 del 19.06.2007 “L. 3 agosto 1998, n.267 – individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico. Nuove indicazione per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici. Modifica della D.G.R. 1322 del 10.05.2006, in attuazione della sentenza del TAR del Veneto n.1500/07 del 17.05.2007”.

Visto l'elevato grado di copertura impermeabile del territorio ante operam, che riveste quasi completamente le superfici d'ambito. Considerato, inoltre, che la strategia contemplata dal Piano è volta alla riqualificazione ed alla valorizzazione dei siti, senza prevedere ulteriori impermeabilizzazioni del suolo. Considerato che, a fronte di quanto espresso nei punti precedenti, per questi areali non sono preventivati aggravi di portata meteorica defluenti verso il recettore naturale di recapito.

Si assevera che gli areali di trasformazione n°34, 36 e 38 descritti nel PAT non comportano una trasformazione che possa modificare il regime idraulico attuale e pertanto non si ritiene necessaria la predisposizione di una valutazione idraulica specifica.



Con riferimento al progetto in esame, gli interventi previsti non comporteranno alcuna modifica al regime idraulico dell'ambito dello stabilimento.




Figura 2-10. Estratto Tav. 4: Carta del rischio idraulico (PAT Comune di Susegana)



2.4.2 PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2018 è stata approvata la Variante nr. 1 al vigente Piano degli Interventi. La predetta variante è entrata in vigore il 31 maggio 2018.




Figura 2-11. Estratto Tav. 1 Variante 1 Pl: Vincoli e azioni strategiche (sito web Comune di Susegana)






Figura 2-12. Estratto Estratto Tav. 2.1 Variante 1 PI: Zonizzazione funzionale



Articolo 39 - AZIONI STRATEGICHE

(...)

CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI

7. Il PI individua il seguente contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi “Area a sud di Via Colonna compresa tra il greto del Fiume ed il primo argine”. Gli obiettivi per il contesto sono i seguenti:
- Riduzione del rischio idraulico con il rinforzo ed il prolungamento dell’argine verso il Piave;
 - Riorganizzazione e miglioramento dell’attività produttiva esistente finalizzata prioritariamente alla riduzione degli impatti verso l’ambito fluviale;
 - Riduzione della pressione dovuta traffico pesante sulla viabilità locale e sul sistema insediativo con la realizzazione di una nuova bretella stradale che collega l’area produttiva con la SP34;
 - Valorizzazione ai fini collettivi delle strutture militari dismesse.
8. Si richiamano altresì le disposizioni di cui all’art. 15 commi 54 e 55 delle NT del PAT.

Con specifico riferimento all’area dello stabilimento Grigolin, le NTO stabiliscono quanto segue:

Articolo 48 - ZTO Dpl - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER LAVORAZIONI LAPIDEE

1. Il PI individua le zone per insediamenti produttivi per la lavorazione di lapidei su particolari ambiti produttivi pertinenti ad attività esistenti consolidate nel tempo.
2. Si tratta di ambiti di riqualificazione e riconversione, con specifica classificazione di “aree occupate da attività in atto non compatibili con il contesto” e per le quali valgono le direttive di cui all’art. 15 comma 20 delle NT del PAT.
3. Per localizzazione, morfologia e tipologia produttiva, queste zone, di particolare fragilità ambientale e paesaggistica, in quanto ricadenti nell’alveo fluviale del fiume Piave e sottoposta a vincolo PAI (zona F = area fluviale), in cui valgono le disposizioni di cui agli artt. 13, 14 e 15 delle Norme di Attuazione di cui al DLgs 152/2006, allegato alla delibera n. 3 del Comitato Istituzionale del 9 novembre 2012, non sarebbero edificabili. Pur tuttavia, in considerazione della loro importanza economica ed occupazionale e dell’assoluta necessità di non delocalizzarle sul territorio, queste aree possono mantenere l’attuale destinazione, fatti salvi i soli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell’articolo 3 del DPR 380/2001 e smi.
4. Per le ZTO Dpl/1 e Dpl/2 gli eventuali interventi di cui alle lettere d), e), f) dell’articolo 3 del dPR 380/2001 e smi, sono subordinati alla formazione di un PUA da approvare in seguito alla sottoscrizione di un Accordo ex art. 6 LR 11/2004.
5. Le aree ricadenti all’interno dei “contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi”, di cui all’art. 39 delle NTO e comprendenti:
- a nord-ovest l’area di urbanizzazione consolidata ZTO Dpl/3, Dpl/4 (lavorazioni lapidei Grigolin), ambiti di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili;
 - nella parte centrale e lungo i margini nord-est: territorio agricolo;



- nella parte sud-est un “ambito di riqualificazione e riconversione Fb/32 (quest’ultimo investito anche da “aree nucleo” della Rete ecologica), sono assoggettate alla sottoscrizione di un Accordo di Programma ex art. 7 LR 11/2004.

Dall’analisi condotta emerge che gli interventi previsti dalla progettazione in esame sono compatibili con le disposizioni pianificatorie ed urbanistiche della variante 1 al PI per l’area di progetto.

2.5 PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE (P.Z.A.)

La legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, indica tra le competenze dei Comuni, all'art. 6, la classificazione acustica del territorio secondo i criteri previsti dai regolamenti regionali. Lo stabilimento di Grigolin S.p.A. è situato in tre zone acustiche definite in Tabella 2-3:

- la parte interna dello stabilimento dove sono posti i premiscelati, l'impianto della segatura e la cementeria (Super Beton S.p.A.) è classificata come zona acustica VI - Aree esclusivamente industriali;
- la fascia che termina presso i confini del complesso, comprendente le officine, i forni per la produzione calce, la selezione/lavaggio inerti (Super Beton S.p.A.) ed un ricettore abitativo è zonizzata in classe V - Aree prevalentemente industriali e comprende i forni;
- l'ulteriore zona a sud, ricade invece nella classificazione Aree IV - Aree di intensa attività umana ed interessa il greto del Piave dove avviene lo scarico roccia, il lavaggio e l'impianto di recupero di rifiuti inerti (Super Beton S.p.A) ed alcuni ricettori abitativi.

Il Comune di Susegana (TV) ha attuato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, come richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tabella 2-3. Classificazione delle aree dove sono ubicate impianto e ricettori

Aree individuate	Classe di destinazione acustica	Descrizione classe acustica
Stabilimento Grigolin S.p.A. (compresi impianti Super Beton S.p.A.)	VI	<u>Aree esclusivamente industriali:</u> rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
Stabilimento Grigolin S.p.A. (compresi impianti Super Beton S.p.A.) Ricettore abitativo	V	<u>Aree prevalentemente industriali:</u> rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni
Stabilimento Grigolin S.p.A. (compresi impianti Super Beton S.p.A.) Ricettori abitativi	IV	<u>Aree di intensa attività umana:</u> rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Ricettori abitativi	III	<u>Aree di tipo misto:</u> rientrano in questa classe aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.



Ricettori abitativi	II	<i>Aree prevalentemente residenziali: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.</i>
---------------------	----	---

Tabella 2-4. Valori limite definiti dal D.P.C.M. 14.11.97 (Comune di Susegana)

Classe	Definizione	TAB. B: Valori limite di emissione in dBA		TAB. C: Valori limite assoluti di immissione in dBA		TAB. D: Valori di qualità in dBA		Valori di attenzione riferiti a 1 ora in dBA	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40	47	37	60	45
II	Aree ad uso prevalentemente residenziale	50	40	55	45	52	42	65	50
III	Aree di tipo misto	55	45	60	50	57	47	70	55
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55	62	52	75	60
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60	67	57	80	65
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70	70	70	80	75

Parte dell'area fluviale a sud dell'impianto ricade all'interno del territorio comunale di Nervesa della Battaglia ed è classificata come “Area omogenea di classe I) dove valgono i limiti indicati nella seguente tabella:

Tabella 2-5. Valori limite Classe I (Comune di Nervesa della Battaglia)

Classe	TAB. B: Valori limite di emissione in dB(A)		TAB. C: Valori limite assoluti di immissione in dB(A)		TAB. D: Valori di qualità in dB(A)	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
I	45	35	50	40	47	37



2.6 VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

2.6.1 RETE NATURA 2000

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Nella Regione del Veneto, attualmente, ci sono complessivamente 128 siti di rete Natura 2000, con 67 ZPS e 102 SIC variamente sovrapposti. La superficie complessiva è pari a 414.675 ettari (22,5% del territorio regionale) con l'estensione delle ZPS pari a 359.882 ettari e quella dei SIC a 369.882 ettari.

Dall'esame delle ultime perimetrazioni della Regione Veneto risulta che l'area di progetto, limitatamente alla porzione sud d'impianto, e parzialmente rientrante nei siti SIC (ora) ZSC IT 3240030 denominato “Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia” e ZPS IT3240023 “Grave del Piave”.






Figura 2-13. Posizione dello stabilimento rispetto ai siti di Rete Natura 2000

2.6.2 RISCHIO SISMICO

Il territorio di Susegana, sulla base dell’O.P.C.M. 3274/2003, recepita dalla Regione Veneto, rientra tra i comuni in classe 2 in cui l’accelerazione orizzontale in caso di evento sismico è compresa fra i seguenti valori: $0.15 < ag \leq 0.25$. Nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti dalle conseguenze piuttosto gravi.

Il progetto non prevede la realizzazione di nuove opere edilizie.



2.6.3 VINCOLO PAESAGGISTICO

All'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Ambientali e del paesaggio", al comma 1 lett. c), tra le zone soggette a tutela vengono considerati "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.33 n. 1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna".

Il fiume Piave, che scorre nei pressi dell'impianto, è vincolato ai sensi del suddetto Decreto e di conseguenza l'intera area d'impianto è interessata dal vincolo paesaggistico da esso generato, come peraltro emerso anche dall'analisi del PRC.

L'aggiornamento del progetto di adeguamento al PTA contempla alcune opere finalizzate alla raccolta trattamento e deflusso delle acque di dilavamento dei piazzali.

Gli interventi sono per la maggior parte costituiti da sotto servizi posti nel sottosuolo mentre altri risultano oggetto di autorizzazione paesaggistica. La relazione paesaggistica e i relativi allegati sono riportati in Allegato S3 rev. 00 del 12.10.2018.

2.7 PIANIFICAZIONE DI SETTORE

2.7.1 PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA (PRTRA)

Con deliberazione n. 902 del 4/4/2003 la Giunta Regionale ha adottato il Piano Regionale di Tutela e Risانamento dell'Atmosfera, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 16/4/1985, n. 33 e dal D.lgs. 351/1999. Tale documento è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell'11/11/2004.

Con DGR n. 3195 del 17/10/2006 il comitato di Indirizzo e Sorveglianza, organismo istituito dal PRTRA, ha approvato l'aggiornamento della zonizzazione dell'intero territorio veneto. La nuova zonizzazione è basata sulla densità emissiva di ciascun Comune e indica con:

- **A1 Agglomerato:** Comuni con densità emissiva superiore a 20 t/anno per km²;
- **A1 Provincia:** Comuni con densità emissiva compresa tra 7 e 20 t/anno per km²;
- **A2 Provincia:** Comuni con densità emissiva inferiore a 7 t/anno per km²;
- **C:** Comuni situati ad un'altitudine superiore ai 200 m s.l.m. (senza problematiche dal punto di vista della qualità dell'aria).

Come si nota nella figura seguente, la quasi totalità dei Comuni della Provincia di Treviso ricade in zona A, tra cui il Comune di Susegana, che nello specifico ricade in zona **A1 Provincia**, ed è caratterizzato da una densità emissiva compresa tra 7 e 20 t/anno per km².






Figura 2-14. Zonizzazione amministrativa della Provincia di Treviso (fonte ARPAV)

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 155/2010 sono state introdotte importanti novità in materia di qualità dell'aria, a partire dalla metodologia di riferimento per la caratterizzazione delle zone (zonizzazione) quale presupposto di riferimento e passaggio decisivo per le successive attività di valutazione e pianificazione. La nuova normativa fornisce alle regioni gli indirizzi, i criteri e le procedure per provvedere ad adeguare le zonizzazioni in atto ai nuovi criteri, tramite l'elaborazione e l'adozione di un progetto di zonizzazione.

In particolare, l'art. 3, lettera d), del D.lgs. 155/2010 stabilisce che: la zonizzazione del territorio richiede la previa individuazione degli agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Gli agglomerati sono individuati sulla base dell'assetto urbanistico, della popolazione residente e della densità abitativa. Le altre zone sono individuate, principalmente, sulla base di aspetti come il carico emissivo, le caratteristiche orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche e il grado di urbanizzazione del territorio, al fine di individuare le aree in cui uno o più di tali aspetti sono predominanti nel determinare i livelli degli inquinanti e di accorpate tali aree in zone contraddistinte dall'omogeneità degli aspetti predominanti.

Pertanto, in accordo con le disposizioni del D.lgs. 155/2010 ed alla luce delle analisi e valutazioni svolte dalla Regione del Veneto, è stata definita la nuova zonizzazione del territorio, comprendente le seguenti zone:

- Agglomerato di Venezia;
- Agglomerato di Treviso;
- Agglomerato di Padova;
- Agglomerato di Vicenza;



- Agglomerato di Verona;
- Pianura e Capoluogo Bassa Pianura;
- Bassa Pianura e Colli;
- Prealpi e Alpi;
- Val Belluna.

Il Comune di Susegana ricade nell'area denominata Pianura e Capoluogo Bassa Pianura (IT0513), ed è caratterizzato da una densità emissiva compresa tra 7 e 20 t/anno per km².




Figura 2-15. Riesame della zonizzazione del Veneto secondo il D.lgs. 155/2010 (fonte Regione del Veneto)

Non si evidenziano aspetti rilevanti determinati dall'applicazione del PRTRA.

2.7.2 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque (previsto dall'art. 44 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.) è lo strumento del quale la Regione Veneto si è dotata per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per la specifica destinazione dei corpi idrici regionali, stabiliti dagli articoli 4 e 5 del decreto stesso.

Approvato in via definitiva con D.C.R. n. 107 del 05.11.2009, il Piano abroga il previgente Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA), approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento in data 1 settembre 1989, n. 962, per le seguenti parti:

- le norme di attuazione;



- le norme per l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi provenienti da impianti di depurazione delle pubbliche fognature;
- le norme per lo spargimento sul suolo agricolo di liquami derivanti da allevamenti zootecnici;
- il regolamento tipo di fognatura;
- la guida tecnica.

Il Piano di Tutela delle Acque si compone dei seguenti tre documenti:

- Stato di Fatto: riassume la base conoscitiva e comprende l'analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico.
- Proposte di Piano: contiene l'individuazione degli obiettivi di qualità, le misure generali e specifiche e le azioni previste per raggiungerli; la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione.
- Norme Tecniche di Attuazione: contengono la disciplina degli scarichi, la disciplina delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, la disciplina per la tutela quali - quantitativa delle risorse idriche. Si sottolinea che le NTA sono state oggetto di modifica e rilasciate in Allegato D alla DGRV n. 842 del 15/5/2012 e nuovamente riviste con D.G.R.V. n. 1534 del 03.11.2015.

L'articolo 39 delle NTA, recante la disciplina relativa alle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio, dispone che per la tipologia di insediamento in esame, le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue industriali e pertanto vanno trattate con idonei sistemi di depurazione.

Il progetto in esame comprende l'aggiornamento del progetto di adeguamento al PTA autorizzato con l'AIA 732/2012 e le successive modifiche e integrazioni, attualmente autorizzate con l'AIA vigente n. 284/2016.

2.7.3 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

La L. 183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" ha portato alla suddivisione dell'intero territorio nazionale in bacini idrografici classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, ed ha stabilito l'adozione di Piani di bacino specifici.

Su scala nazionale il territorio veniva suddiviso in 6 bacini idrografici, organizzati in altrettante "Autorità di Bacino": Po, Tevere, Arno, Adige, Volturno-Liri-Garigliano, Isonzo-Tagliamento-Livenza-Piave-Brenta-Bacchiglione. Quest'ultimo è suddiviso a sua volta in 5 sottobacini di rilievo interregionale.

Si precisa però che in applicazione del D.M. 25 ottobre 2016, n. 294, il 17 febbraio 2017, ha preso avvio la fase di subentro dell'Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali alle Autorità di bacino nazionali, interregionali e nazionali di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, ricadenti nel distretto delle Alpi Orientali.

Per il bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione è stato elaborato un Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ai sensi della L. 267/1998, che si configura come uno



strumento che contiene l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e, attraverso criteri, indirizzi e norme, punta alla riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso.




Figura 2-16. Estratto Tavola 70- Carta della pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave aggiornamento in esito a Decreto Segretariale n. 54 del 03.11.2014 (Fonte: sito web ADBVE)

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione è stato approvato con DPCM 21 novembre 2013 (GU n. 97 del 28.04.2014).

Le Norme di Attuazione indicano, rispettivamente agli articoli 13 e 14, la disciplina delle aree fluviali e delle preesistenze nelle aree fluviali.

ART. 13 – Disciplina delle aree fluviali

1. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all'art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:

- a. determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;
- b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;



c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di strutture e/o vegetazione da parte delle acque.

(...)

3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità. Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1:

- a. la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da diporto;
- b. la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- c. la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale, ciclopedinale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza; d. l'installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali.

L'art. 14, che riguarda le preesistenze nelle aree fluviali, sancisce che possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi di:

- a) demolizione senza ricostruzione;
- b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici, strutture ed infrastrutture, purchè non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- c) interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
- d) interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purchè non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- e) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
- f) realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti.
- g) adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;
- h) adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla normativa vigente; l'eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell'impianto, né che l'impianto induca modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d'acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d'acqua;
- i) adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;



Nel caso in esame, gli interventi che riguardano gli apparati produttivi sono riconducibili al punto i); con riferimento alle opere che riguardano l'adeguamento al PTA interne allo stabilimento nonché gli interventi previsti in area fluviale, essi sono riconducibili alla fattispecie di cui alla lettera g) in quanto concepiti proprio per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica e per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo. Inoltre si ricorda che l'adeguamento al PTA è necessario in quanto risponde a obblighi che discendono direttamente dal Piano stesso.

Il Genio Civile è stato coinvolto nel procedimento unico ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e sarà chiamato ad esprimersi per gli aspetti di propria competenza.

2.7.4 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

La Direttiva Quadro relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni (Direttiva 2007/60/CE), ha l'obiettivo di istituire in Europa un quadro coordinato per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione che è principalmente volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana nonché a ridurre i possibili danni all'ambiente, al patrimonio culturale e alle attività economiche connesse con i fenomeni in questione. In tal senso l'art. 7 della direttiva prevede la predisposizione del cosiddetto Piano di Gestione del rischio di alluvioni, che, con riferimento all'ambito del distretto delle Alpi Orientali (DAO), viene indicato con l'acronimo PGRA-AO.

PGRA-AO è predisposto nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006

I Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) è lo strumento conoscitivo e attuativo elaborato con i suddetti obiettivi che va aggiornato ogni 6 anni. Il Piano è caratterizzato da scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre differenti tempi di ritorno (30, 100, 300 anni). La mitigazione del rischio viene affrontata interessando, ai vari livelli amministrativi, le competenze proprie sia della Difesa del Suolo (pianificazione territoriale, opere idrauliche e interventi strutturali, programmi di manutenzioni dei corsi d'acqua), sia della Protezione Civile (monitoraggio, presidio, gestione evento e post evento), come stabilito dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni.

Con riferimento al territorio di Susegana ed in particolare dell'area interessata dall'impianto, la cartografia di Piano non evidenzia criticità di carattere idraulico.

Si osserva che in occasione dell'evento meteorologico eccezionale verificatosi nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018, che ha comportato precipitazioni simili a quelle dell'evento alluvionale del 1966, le aree di stabilimento non sono state interessate da fenomeni di esondazione o danni di alcun tipo a strutture e apparati.






Figura 2-17. Estratto Tavole L08-HHP-R (TR=30 anni) L08-HMP-R (100 anni) e L08-HLP-R (300 anni)

CLASSI DI RISCHIO



Moderato (R1): i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli



Medio (R2): sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche



Elevato (R3): sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale



Molto elevato (R4): sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche



Limiti comunali



Corsi d'acqua e coste indagati



Corsi d'acqua non indagati

• Centri abitati



Limite di distretto idrografico



Bacini idrografici

Fissero, Tartaro, Canalbianco, Adige,

Brenta-Bacchiglione, Regionale Veneta

Figura 2-18. Legenda

